

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/69 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2655/69 ⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto

alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁵⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁶⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2655/69, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1969 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.01 D	Farina d'avena ⁽¹⁾	8,839	8,339
11.01 G	Farina di saraceno ⁽¹⁾	6,575	6,075
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽¹⁾	8,839	8,339
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno ⁽¹⁾	6,575	6,075
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,976	4,726
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena ⁽¹⁾	7,663	7,413
11.02 B VI	Cereali mondati di saraceno ⁽¹⁾	5,650	5,400
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽¹⁾	7,663	7,413
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno ⁽¹⁾	5,650	5,400
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena ⁽¹⁾	4,976	4,726
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di saraceno ⁽¹⁾	3,693	3,443
11.02 E IV	Fiocchi d'avena ⁽¹⁾	9,766	9,266
11.02 E VII	Fiocchi di saraceno ⁽¹⁾	6,575	6,075

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari al 4 % per il grano saraceno e al 5 % per l'avena.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.